

Nota sul Rito della Penitenza

Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.

Con lettera della Segreteria Generale n. 1198/74 del 7.IX.1974 è stato chiesto ai membri della Conferenza il voto circa alcune precisazioni sul Rito della Penitenza; due sono risultate approvate, mentre non si sono riscontrati in Italia casi tali da ammettere l'assoluzione generale (cfr. « Notiziario della C.E.I. » n. 10 del 5.XI.1974, pp. 235-237).

La Presidenza della C.E.I. ha predisposto la seguente Nota, esaminata e approvata dalla Commissione episcopale per la Liturgia, che viene ora pubblicata con valore normativo in tutto il territorio nazionale.

Il nuovo *Rito della Penitenza*, pubblicato il 7 febbraio 1974, subito tradotto in italiano ed entrato sostanzialmente in vigore il 21 aprile seguente, è attualmente oggetto di studio e di approfondimento nelle varie diocesi d'Italia. Ci consta infatti, e ne siamo particolarmente lieti, che si vanno moltiplicando corsi, incontri, convegni, sulla teologia, la liturgia, e la pastorale della Penitenza, in vista di una progressiva ed efficace attuazione del nuovo rito in tutte le sue parti.

In questo fervore di iniziative si inserisce molto opportunamente il recente documento della nostra Conferenza Episcopale su « Evangelizzazione e sacramento della Penitenza »: si è voluto con esso puntualizzare alcuni problemi connessi con la pratica del sacramento, e sorreggere la pratica stessa con indicazioni dottrinali e orientamenti pastorali che aiutino sacerdoti e fedeli a scorgere, nella celebrazione fruttuosa e degna del sacramento della Riconciliazione, un momento forte dell'itinerario penitenziale che deve caratterizzare tutta la loro vita cristiana.

Ora, quasi a integrazione del documento stesso, specialmente nella sua parte dispositiva, rendiamo note le decisioni prese dall'XI Assemblea Generale della C.E.I. allo scopo di precisare alcuni particolari, che le Premesse al nuovo rito attribuiscono al compito normativo delle Conferenze Episcopali dei singoli paesi.

1. - Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale

(cfr. *Rito della Penitenza*, nn. 31-34 e 39 b; « *Evangelizzazione e sacramento della Penitenza* », nn. 98-100).

Il diritto comune già prevedeva, in casi di emergenza con pericolo di morte, l'eventualità dell'assoluzione collettiva a più penitenti sinceramente pentiti, anche senza la previa confessione dei peccati.

Il nuovo Rito della Penitenza, riprendendo quanto già disposto dalle *Normae pastorales* del 16 giugno 1972, estende questa possibilità ad altri casi nei quali ricorrano particolari e precise condizioni globalmente intese; della presenza effettiva di tali condizioni e, quindi, della liceità d'impartire in quei dati casi l'assoluzione sacramentale in forma collettiva, è giudice il Vescovo diocesano d'intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale.

I Vescovi italiani, singolarmente interpellati sul problema, non convengono sull'effettiva presenza, in Italia, di situazioni tali che giustifichino la necessità e, quindi, la liceità della concessione, sia pure in casi particolari, dell'assoluzione collettiva.

Resta quindi stabilito che le forme del nuovo Rito lecitamente ammesse in Italia, sono soltanto la prima o « Riconciliazione dei singoli penitenti » e la seconda o « Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale ». La terza forma, invece, rimane come prima legata ai soli casi di emergenza con pericolo di morte, come già previsto dal diritto comune.

I Vescovi italiani, profondamente convinti che non tanto con l'adozione dell'assoluzione collettiva, quanto piuttosto con la dovuta catechesi e con una ben preparata e opportunamente scaglionata celebrazione individuale o comunitaria della Penitenza si possono e si devono portare i fedeli a quella « conversione » del cuore, che nel sacramento si esprime e si rafforza. Ciò premesso raccomandano le prime due forme, la seconda specialmente, come quella che « risulta particolarmente adatta per l'affermazione del senso comunitario-ecclesiale, non disgiunto dall'insostituibile efficacia dell'incontro personale con il ministro della riconciliazione ».

2. - Facoltà d'ascoltare le confessioni

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 9 b e 39 a).

Dati i contatti e gli scambi sempre più frequenti tra diocesi e diocesi, l'Assemblea dei Vescovi ha deciso che, in conformità con quanto già avviene in varie regioni, la facoltà di ascoltare le confessioni data dall'Ordinario s'intenda estesa ipso facto su scala regionale.

Nulla vieta che detta facoltà venga eventualmente estesa su scala interregionale, previo però il necessario accordo tra le Conferenze regionali interessate.

3. - Casi riservati

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 38 a).

La revisione dei casi riservata è affidata alle Conferenze regionali allo scopo di avere nella stessa zona pastorale un orientamento comune.

4. - Il Confessionale

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 12 e 38 b e 39 a; « *Evangelizzazione e sacramento della Penitenza* », n. 98).

Per decisione dell'XI Assemblea Generale della C.E.I., sulla linea di quanto già comunicato con Notificazione della Presidenza in data 22 marzo 1974, deve essere conservato nelle Chiese, negli oratori e nei luoghi sacri il confessionale di tipo tradizionale.

Si dà però mandato alle Commissioni regionali o interregionali per la Liturgia e l'Arte sacra di studiare, predisporre e presentare alle Conferenze Episcopali regionali un adattamento del confessionale al nuovo rito della celebrazione della Penitenza per facilitare il colloquio aperto tra sacerdote e penitente.

L'approvazione dell'eventuale adattamento spetterà ai singoli Ordinari.

5. - Abito liturgico

(cfr. *Rito della Penitenza*, nn. 38 a e 39).

Quanto all'abito liturgico per la celebrazione del sacramento, l'Assemblea dei Vescovi ha approvato quanto segue:

- nella celebrazione comunitaria: alba e stola;
- nella celebrazione individuale in luogo sacro: alba e stola, oppure talare e stola.

Applicazione di una Messa a vantaggio delle opere per le migrazioni

Per speciale Indulto della Sacra Congregazione per il Clero, i Parroci italiani hanno finora applicato ogni anno una delle « *Missae pro populo* », secondo le intenzioni della Presidenza della C.E.I., a vantaggio delle Opere per le Migrazioni.

Per adeguarsi alla mutata situazione, a seguito dell'entrata in vigore del Motu proprio « *Firma in traditione* » del 13.IV.1974, si invitano gli Ordinari a voler richiedere dai singoli Parroci l'applicazione ogni anno e per lo stesso scopo, *ad mentem* della Presidenza della C.E.I.,